

CESI

Inspired with innovation

STATUTO

CESI

CENTRO ELETTROROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO
GIACINTO MOTTA S.p.A. o in forma abbreviata CESI S.p.A.

con sede in Milano – Via Rubattino n. 54

Aggiornato con le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 giugno 2025, come da atto del Notaio Giuseppe Calafiori in Milano, N. 93803 di repertorio e N. 31299 di raccolta.

DENOMINAZIONE

Articolo 1 È costituita una Società per Azioni denominata CESI – CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO GIACINTO MOTTA S.p.A., o in forma abbreviata CESI S.p.A.

OGGETTO

Articolo 2 La Società ha per oggetto di progettare, realizzare e gestire anche per conto di terzi, laboratori, impianti per prove, apparati speciali, sistemi di misura e di calcolo, sviluppi e applicazioni di tecnologie avanzate; di fornire servizi di prova, collaudo, studio, ricerca, consulenza, ingegneria, progettazione, qualifica e certificazione di prodotti, impianti, servizi e sistemi, formazione e assistenza tecnica, anche coordinando attività di terzi; e di effettuare attività di produzione e/o vendita di celle solari fotovoltaiche e relativi componenti; operando con imparzialità, il tutto anche al fine di promuovere la ricerca scientifica pura ed applicata per il progresso nei settori elettrotecnici, energetici, elettronici ed informatici.

Rientrano nel predetto oggetto sociale anche le attività di fornitura di servizi di studio, progettazione, certificazione, consulenza ed ingegneria nei settori civili ed ambientali, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di analisi, studio, modellistica, monitoraggio e diagnostica ambientale di impianti industriali; attività di riqualificazione ambientale del territorio e servizi ad essa connessi; servizi di progettazione, monitoraggio, modellistica, verifica e supervisione alla realizzazione di strutture civili ed industriali complesse.

La Società può inoltre provvedere ad eventuali pubblicazioni tecniche e scientifiche e svolgere attività di cooperazione tecnico-scientifica, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo.

La Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

A titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1.

La Società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, imprese, consorzi, associazioni, raggruppamenti temporanei

sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo o affine o complementare al proprio o a quello delle Società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

SEDE

Articolo 3 La Società ha sede legale in Milano.

DURATA

Articolo 4 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

CAPITALE

Articolo 5

- 5.1** Il capitale sociale è di Euro 8.550.000 diviso in n. 3.420.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni sono nominative e ciascuna di esse dà diritto a un voto.
 - 5.2** Ciascun Socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla Legge salvo quanto disposto dall'art. 5.3.
 - 5.3** Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.
 - 5.4** Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica.
-

ASSEMBLEE

- Articolo 6** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè in Italia.
- Articolo 7** L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato con mezzi, anche telematici, che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendone i presupposti di legge.
- Articolo 8** L'intervento in assemblea è regolato dalla vigente normativa. La legittimazione all'intervento avviene mediante la presentazione in assemblea del certificato azionario intestato al Socio o del quale il Socio stesso si dimostri possessore in base ad una serie continua di girate.
- Articolo 9** Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta.
- Articolo 10**
- 10.1** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione più anziano, se nominato, altrimenti da persona eletta dalla stessa assemblea.
Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non Socio, designato dagli intervenuti.
- 10.2** Salvo quanto previsto dall'art. 14 l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.
- Articolo 11** Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sia di prima che di seconda convocazione sono costituite e deliberano validamente con le presenze e le maggioranze di voti stabilite dalla legge.
E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

- dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, documentazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15.

L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Tuttavia, se cessa la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'assemblea deve essere convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio, su proposta del Presidente nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 13 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, a richiesta del suo Presidente o della maggioranza degli Amministratori, mediante comunicazione da farsi almeno tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o

telex o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 14

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:

- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più Soci;
- e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale, nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 15

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente sia a chi ricopre l'incarico di Amministratore Delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al Vice Presidente se nominato. La firma del Vice Presidente fa fe-

de di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, nei limiti di legge.

Articolo 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con una periodicità non superiore a 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida fino a diversa determinazione dell'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

16.2 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 15;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 10;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, ne fissa l'Ordine del Giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico designandone il Presidente e prefissandone compiti, durata e facoltà. I membri di detto Comitato Tecnico Scientifico dovranno essere esperti scientifici

o tecnici e potranno essere prescelti anche al di fuori della Società e del Consiglio.

Questo comitato ha funzioni consultive, e non riveste rilevanza esterna.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 17

17.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due Sindaci supplenti.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

17.2 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, c.c..

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

BILANCIO E UTILI

Articolo 18 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

Articolo 19 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento

Articolo 20 In caso di scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ferma ogni norma di legge in proposito.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21 Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Articolo 21 bis In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto e nel rispetto delle relative condizioni, le riunioni collegiali degli organi (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, eventuali Comitati) possono svolgersi - per decisione del soggetto che effettua la convocazione - esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in tal caso nel relativo avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e senza che il presidente della riunione, il segretario o il notaio debbano essere necessariamente presenti fisicamente nel medesimo luogo, dovendosi quindi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante o il notaio.

f.to: Guido Pier Paolo Gian Luigi Bortoni
f.to: Giuseppe Calafiori – notaio (L.S.)

=====

